



## **COMUNICATO UFFICIALE N.173** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 150/AA al N. 159/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 150/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 24 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Emanuele FRESCHI e della società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE FRESCHI, calciatore tesserato per la società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'aggravante dell'aver agito per motivi futili ex art. 14 comma.1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso del secondo tempo (più esattamente quasi sul finire della gara e dopo essersi all'uopo alzato dalla panchina dove al momento sedeva per essere stato in precedenza sostituito) dell'incontro A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO vs U.S.D. ALBINIA, disputato in data 16.03.19, e valevole per il Campionato Juniores Regionali (Girone D) del C.R. Toscana stagione sportiva 2018-19, colpito a gioco fermo (e approfittando, peraltro, del fatto che l'Arbitro non poteva scorderlo in quanto nel frangente impegnato in altra parte del campo di gioco a sedare un principio di rissa accesi a seguito dell'avvenuta espulsione di un giocatore della squadra ospite) con un colpo (in specie: testata) al volto il calciatore della U.S.D. ALBINIA Sig. Raffaele FORMICOLA a motivo di un presunto atteggiamento minaccioso tenuto da questi nei propri confronti, così cagionando al medesimo lesioni personali giudicate guaribili in complessivi giorni 10 come da certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso del nosocomio civile di Grosseto;

ritenuto che la sopra descritta condotta per la sua oggettiva sconvenienza, illegittimità e gravità si riveli, non soltanto, come certamente idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sopra menzionato soggetto per appalesarsi la stessa come manifestamente contraria a quei principi di lealtà, probità e correttezza, cui debbono uniformarsi, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, tutti i soggetti dell'Ordinamento federale, ma vieppiù, anche aggravata ai sensi del richiamato art. 14, comma 1, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva per essere stata la stessa indotta da uno stimolo esterno (presunto atteggiamento minaccioso del FORMICOLA così testualmente descritto dal FRESCHI nel corso della propria audizione: "è venuto verso di me, non so se per parlare o fare qualcosa altro (...)") all'evidenza lieve e banale e, per ciò stesso, tale far apparire quest'ultimo solamente come un mero pretesto per dare, nell'occasione, libero sfogo ad un impulso violento;

A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte all'epoca dei fatti al proprio tesserato sopra citato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele FRESCHI e dalla Sig.ra Manuela GRONCHI nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Emanuele FRESCHI e di € 300,00 (trecento/00) per la società A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1504 pf 18-19 adottato nei confronti della Sig.ra Rita CSAKO e della società ASD ACF TRENTO CLARENTIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

RITA CSAKO, Presidente e legale rappresentante della Società ASD ACF TRENTO CLARENTIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Rioui Safia (tesseramento del 15.10.2015) e Suppi Chiara (tesseramento dell'8.08.2018) per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31/10/2018 stabilito dalla normativa federale, nonché quello sottoscritto con la calciatrice Zordan Silvia (tesseramento del 10.12.2018) entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo, stabilito dalla normativa federale;

ASD TRENTO CLARENTIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rita CSAKO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACF TRENTO CLARENTIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per la Sig.ra Rita CSAKO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la società ASD ACF TRENTO CLARENTIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1473 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Gregorio SPOSARO, Saverio VANAGELI, Nicola MARUCA e della società ASD NUOVA CALIMERA avente ad oggetto la seguente condotta:

GREGORIO SPOSARO, allenatore dilettante - codice 123.488 - abilitato F.I.G.C e tesserato per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Nuova Calimera, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, ed all'art. 39, lett. E, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera al sig. Vangeli Saverio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, fungendo in tali occasioni da prestanome a favore dello stesso;

SAVERIO VANAGELI, tesserato in qualità di Dirigente della società A.S.D. Nuova Calimera, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente pur non avendone titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - C. R. Calabria, utilizzando a tal fine la funzione di "prestanome" del tecnico abilitato sig. Sposaro Gregorio;

NICOLA MARUCA, Presidente della società A.S.D. Nuova Calimera all'epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nonché dell'art. 23 delle NOIF per aver consentito al sig. Vangeli Saverio, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico di svolgere di fatto, nella s.s. 2018/2019 l'attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - C.R. Calabria con il consapevole ausilio del "prestanome" sig. Sposaro Gregorio,

ASD NUOVA CALIMERA, per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti in quanto società alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gregorio SPOSARO, Saverio VANAGELI e Nicola MARUCA in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società ASD NUOVA CALIMERA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gregorio SPOSARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Saverio VANGELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MARUCA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA CALIMERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 902 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FOGLIETTA e Giuseppe CIOTOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO FOGLIETTA, allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (matricola n. 53155) tesserato per la società A.S.D. Città di Anagni all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19, pag. 17, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per aver consentito al signor Giuseppe Ciotoli, soggetto tesserato per la medesima società in qualità di Dirigente - ma non di allenatore né tanto meno iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.- di svolgere di fatto il ruolo di allenatore, in collaborazione con lui nel corso delle sedute di allenamento infrasettimanali e in occasione di una gara di campionato, della squadra militante nel Campionato Regionale Under 17 Elite per la stagione sportiva 2018/19;

GIUSEPPE CIOTOLI, Dirigente della società A.S.D. Città di Anagni all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento a quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19, pag. 17, per essere venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per aver svolto, di fatto, il ruolo di allenatore, in collaborazione con il signor Giorgio Foglietta, nel corso delle sedute di allenamento infrasettimanali e in occasione di una gara di campionato, della squadra Under 17 Elite della A.S.D. Città di Anagni per la stagione sportiva 2018/19, nonché per essere stato inserito con il ruolo di massaggiatore in occasione di 10 gare del campionato, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società A.S.D. Città di Anagni né come allenatore, né come operatore sanitario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio FOGLIETTA e Giuseppe CIOTOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio FOGLIETTA, e di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CIOTOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 154/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1523 pfi 18-19 adottato nei confronti dei sig.ri Simone NOVI, Olindo CIRILLO e della società ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922 avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE NOVI, calciatore che la società A.S.D. Oasi Scafati Calcio 1922, ha tentato di utilizzare sotto il falso nome di Abagnale Catello in occasione della gara U.S. Poseidon 1958/Oasi Scafati Calcio 1922 del 20/05/2019, allievi B Provinciali Girone A per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, art. 2 commi 1 e 2, e art. 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e art. 45 delle NOIF, perché consapevole della fraudolenta trasposizione di persona e del furto di identità di altro giovane calciatore;

OLINDO CIRILLO, Presidente dell'A.S.D. Oasi Scafati calcio 1922 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli art. 39, 43, commi 1 e 6 e 45 delle NOIF, per aver tentato di far giocare il calciatore sig. Novi Simone nella gara U.S. Poseidon 1958/ Oasi Scafati Calcio 1922 del 20/05/2019 allievi B Provinciali , Girone A Salerno, sotto il falso nome di Abagnale Catello, alterando a tal fine la foto digitale riportata sulla tessera Federale n. 445746 S.S. 2018-19 intestata al sig. Abagnale Catello ;

ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, i soggetti avvisati Sigg. Simone NOVI, Olindo CIRILLO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Olindo CIRILLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922, e dal sig. Simone NOVI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Simone NOVI, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Olindo CIRILLO e di € 400,00 di ammenda per la società ASD OASI SCAFATI CALCIO 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 155/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 257 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gian Luca CATTANI, Giovanni TRENCHI, e Valerio DRAPNI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAN LUCA CATTANI, Rappresentante Legale della Società G.S. COMBISALSO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l'impiego, in posizione irregolare, del calciatore DRAPNI Valerio, non tesserato per la sua Società ma per la Società Fidenza s.r.l. oggi Fidenza 1922 s.r.l. nel corso della gara Team Carignano – G.S. COMBISALSO del 22.9.2019 (Terza Categoria);

GIOVANNI TRENCHI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S. COMBISALSO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Team Carignano – G.S. COMBISALSO del 22.9.2019, valevole per il campionato di terza categoria, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato per la Società G.S. COMBISALSO ma per la Società Fidenza 1922 s.r.l., il giocatore DRAPNI Valerio, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

VALERIO DRAPNI, in violazione dell'art. 4, comma 1 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato, in posizione irregolare, la gara Team Carignano – G.S. COMBISALSO del 22.9.2019, valevole per il campionato di terza categoria, nelle fila della G.S. COMBISALSO, senza averne titolo perché non tesserato per la predetta Società ma per la Società Fidenza 1922 s.r.l.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gian Luca CATTANI e dai Sig.ri Giovanni TRENCHI, e Valerio DRAPNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca CATTANI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni TRENCHI e di 2 (due) giornate di squalifica per il sig. Valerio DRAPNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 156/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe GIORGINI, Stefano ANGIOLI, Manola FIORINI, Stefano MACCIONI, Roberto CANESCHI, Giovanni GHIANI, e della società U.S.D. CAPOLONA QUARATA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIORGINI, Presidente e legale rappresentante della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018-2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GIOVANNI GHIANI nel corso delle gare G.S. OLMOPONTE AREZZO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 21 ottobre 2018; A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 4 novembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA–POL. PIEVE AL TOPPO del 9 dicembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA–U.S.FAEELLESE ASD, del 25 novembre 2018, U.S.D. CAPOLONA QUARATA–U.S. CASTIGLIONESE ASD, del 27 gennaio 2019; A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 3 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- G.S. OLMOPONTE AREZZO del 10 febbraio 2019; A.S.D. FORTIS AREZZO - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 2 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. AREZZO FA - del 10 marzo 2019; U.S. FAEELLESE ASD - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 16 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- ASD CASENTINO ACADEMY del 24 marzo 2019; POL. PIEVE AL TOPPO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 31 marzo 2019; ASD ORANGE DON BOSCO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 7 aprile 2019; A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 17 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO del 24 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA-ACD MARINO MERCATO SUBBIANO del 14 aprile 2019; tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo;

STEFANO ANGIOLI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. FAEELLESE ASD, del 25 novembre 2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza

essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MANOLA FIORINI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare U.S.D. CAPOLONA QUARATA- U.S. CASTIGLIONESE ASD, del 27 gennaio 2019; A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA - U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 3 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- G.S. OLMOPONTE AREZZO del 10 febbraio 2019; A.S.D. FORTIS AREZZO - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 2 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. AREZZO FA - del 10 marzo 2019; U.S. FAELLESE ASD - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 16 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- ASD CASENTINO ACADEMY del 24 marzo 2019; POL. PIEVE AL TOPPO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 31 marzo 2019; ASD ORANGE DON BOSCO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 7 aprile 2019 tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali - Girone A organizzato dal C.R. Toscana - Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

STEFANO MACCIONI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA - U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 17 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO del 24 febbraio 2019 tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali - Girone A organizzato dal C.R. Toscana - Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ROBERTO CANESCHI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale U.S.D. CAPOLONA QUARATA - ACD MARINO MERCATO SUBBIANO del 14 aprile 2019, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali - Girone A organizzato dal C.R. Toscana - Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIOVANNI GHIANI, calciatore schierato per la società U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione degli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, 43 e 45 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare G.S. OLMOPONTE AREZZO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 21 ottobre 2018; A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 4 novembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA– POL. PIEVE AL TOPPO del 9 dicembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. FAELLESE ASD, del 25 novembre 2018, U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. CASTIGLIONESE ASD, del 27 gennaio 2019; A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 3 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- G.S. OLMOPONTE AREZZO del 10 febbraio 2019; A.S.D. FORTIS AREZZO - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 2 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. AREZZO FA - del 10 marzo 2019; U.S. FAELLESE ASD - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 16 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- ASD CASENTINO ACADEMY del 24 marzo 2019; POL. PIEVE AL TOPPO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 31 marzo 2019; ASD ORANGE DON BOSCO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 7 aprile 2019; A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 17 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO del 24 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA-ACD MARINO MERCATO SUBBIANO del 14 aprile 2019; tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nelle fila della società U.S.D. CAPOLONA QUARATA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

U.S.D. CAPOLONA QUARATA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra citati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe GIORGINI, Stefano ANGIOLI, Manola FIORINI, Stefano MACCIONI, Roberto CANESCHI, Giovanni GHIANI, e della società U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Sig. Daniele Cantaloni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Stefano ANGIOLI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Roberto CANESCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Manola FIORINI, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di appartenenza nella corrente stagione sportiva 2019/2020 per il sig. Giovanni GHIANI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIORGINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Stefano MACCIONI e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2019/2020 per la società U.S.D. CAPOLONA QUARATA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 86 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Bonifacio DI DONATO e della società A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

BONIFACIO DI DONATO, Presidente della società A.S.D. Falciano Calcio 2016 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori: Manica Paolo Kevin e Lucania Ernesto nella gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale Caserta *Real Francolise / Falciano* del 13.1.2019; Kushnir Massimo, Alberti Alessandro e Rossi Vittorio nella gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale Caserta *S.C. Nino Gravina / Falciano* del 23.12.2018; Kushnir Massimo e Esposito Gianluca nella gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale Caserta *Nuova Juve Sammaritana / Falciano* del 27.1.2019; De Camillo Giovanni nella gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale Caserta *Falciano / Real S. Maria a Vico* del 25.11.2018; Sciaudone Salvatore nella gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale Caserta *Falciano / Sporting Club S. Prisco* del 16.12.2018; Timpanella Pasquale e Marino Gaetano nella gara del Campionato Allievi Under 17 Provinciale Caserta *Macerata / Falciano* del 2.12.2018;

A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016, responsabile ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bonifacio DI DONATO in proprio e nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Bonifacio DI DONATO, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 3 punti di penalizzazione per la società A.S.D. FALCIANO CALCIO 2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 158/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 114 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano BARRESI, Salvatore MARINO, Davide MONTRONE e della società U.S.D. NUOVA OLIVIERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BARRESI, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società U.S.D. Nuova Oliveri all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Montrone Davide ed a far sottoporre quest'ultimo ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell'idoneità all'attività sportiva, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento e certificazione di idoneità all'attività sportiva, nel corso delle gare del Campionato di serie D, C5, *Nuova Oliveri - Polisportiva Gioiosa* dell'1.4.2019 e *Vivi Don Bosco - Nuova Oliveri* del 16.3.2019;

SALVATORE MARINO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Nuova Oliveri all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, in occasione della gara di campionato di serie D, C5, *Vivi Don Bosco - Nuova Oliveri* del 16.3.2019, sottoscritto e presentato all'arbitro la distinta della società USD Nuova Oliveri nella quale era inserito il nominativo del calciatore sig. Montrone Davide, così attestandone il non veridico tesseramento;

DAVIDE MONTRONE, in violazione degli artt. 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso partecipato, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019, nelle file della società Nuova Oliveri alle gare del campionato di serie D, C5, *Nuova Oliveri - Polisportiva Gioiosa* dell'1.4.2019 e *Vivi Don Bosco - Nuova Oliveri* del 16.3.2019, senza averne titolo perché non tesserato e privo di certificazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

U.S.D. NUOVA OLIVIERI, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano BARRESI, Giuseppe GULLO in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. NUOVA OLIVIERI, Salvatore MARINO e Davide MONTRONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BARRESI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore MARINO, di 1 (una) giornata di squalifica per il sig. Davide MONTRONE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società U.S.D. NUOVA OLIVIERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 159/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gennarino Paolo SCAFFIDI, Edoardo Francesco PILLON, Carmen CALIÒ e della società ASD FREE TIME CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARINO PAOLO SCAFFIDI, dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Free Time Club all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver lo stesso sottoscritto e presentato all'arbitro le distinte della società Free Time Club, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, in occasione delle gare del campionato Under 15 Provinciale, Delegazione di Barcellona P.G., Terme Vigliatore – Free Time Club del 10.4.2019 ed Academy Barcellona - Free Time Club del 2.3.2019, nelle quali risulta indicato il calciatore Pillon Edoardo Francesco, nonostante lo stesso non fosse tesserato, attestando in tal modo il non veridico tesseramento dello stesso;

EDOARDO FRANCESCO PILLON, in violazione degli artt. 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 e dall'art.43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver lo stesso partecipato nella stagione sportiva 2018-2019 alle gare del campionato categoria. Under 15 Provinciale, Academy Barcellona - Free Time Club del 2.3.2019, Free Time Club - Città di S. Agata del 21.3.2019, Free Time Club - Nuova Polisportiva Torrenovese del 2.4.2019, Terme Vigliatore – Free Time Club del 10.4.2019 e Vivi Don Bosco - Free Time Club del 27.4.2019, senza averne titolo perché non tesserato e privo di certificazione sanitaria di idoneità all'attività sportiva;

CARMEN CALIÒ, presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. Free Time Club all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 32, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva in vigore, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 39 e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pillon Edoardo Francesco ed a far sottoporre lo stesso ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell'idoneità sportiva, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento ed idoneità all'attività sportiva, nel corso delle seguenti gare del Campionato categoria. Under 15 Provinciale – Delegazione di Barcellona P.G.: Academy Barcellona - Free Time Club del 2.3.2019, Free Time Club - Città di S. Agata del 21.3.2019, Free Time Club - Nuova Polisportiva Torrenovese del 2.4.2019, Terme Vigliatore – Free Time Club del 10.4.2019, Vivi Don Bosco - Free Time Club del 27.4.2019;

ASD FREE TIME CLUB per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i suindicati soggetti al momento della commissione dei fatti e comunque nel cui interesse sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti sopra contestati, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gennarino Paolo SCAFFIDI, Edoardo Francesco PILLON e Carmen CALIÒ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FREE TIME CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gennarino Paolo SCAFFIDI, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Edoardo Francesco PILLON, di 2 (due) mesi di inibizione per la sig.ra Carmen CALIÒ e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FREE TIME CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina